

PROCEDURA PENALE

**IL FURTO NEI GRANDI MAGAZZINI TRA
CONSUMAZIONE E TENTATIVO**

Tribunale di Monza, Sezione penale, 13 febbraio 2009, n. 2543,
Giudice Monocratico Rossato

Reati contro il patrimonio - Taccheggio nei grandi magazzini - Interruzione *in limine* dell'azione furtiva per intervento del cassiere - Configurabilità del tentativo - Sussistenza

(C.p., artt. 56, 624)

Il reato di furto si consuma solo nel momento in cui il bene sottratto esce dalla sfera di vigilanza della persona offesa, in particolare, nell'ipotesi del c.d. "taccheggio" (ossia di furto della merce esposta nei negozi) la circostanza che la merce non sia stata portata fuori dall'esercizio commerciale impedisce il configurarsi della fattispecie consumativa del reato in parola anche qualora l'azione furtiva sia stata interrotta "in limine" a seguito del tempestivo intervento del cassiere in prossimità dell'uscita dal negozio.

Il fatto

Il 26 luglio 2006, all'uscita di un supermercato di Vimercate, l'imputata veniva bloccata, con della merce non pagata nascosta, dall'addetto antitaccheggio, che l'aveva seguita nei vari reparti.

All'arrivo dei Carabinieri, nonostante ella avesse nel frattempo riconsegnato la merce, era denunciata per il reato di furto di cui all'art. 624 c.p., con l'aggravante del mezzo fraudolento, di cui all'art. 625, n. 2 c.p., avendo nella specie occultato la merce in un passeggino che recava con sé.

All'esito del dibattimento — nel corso del quale l'imputata rimaneva contumace e le parti concordavano l'acquisizione degli atti di indagine compiuti, in particolare della relazione di servizio dei Carabinieri, in luogo dell'assunzione degli ordinari mezzi di prova dibattimentali — era emessa la sentenza qui in commento, con cui l'imputata era condannata alla pena di mesi 10 di reclusione e di Euro 80 di multa, per il reato di furto non consumato, bensì solo tentato.

I motivi della decisione

Vi è previamente da evidenziare, sotto il profilo probatorio, l'utilizzo del disposto di cui all'art. 493, comma 3 c.p.p., secondo il quale «*le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva*». Da quanto desumibile dalla lettura della parte motiva della sentenza in commento, nella presente vicenda l'acquisizione degli atti contenuti nel fascicolo del P.M., oggetto di accordo tra le parti, ha integralmente sostituito l'ordinaria istruttoria dibattimentale, venendo a sortire gli effetti di una sorta di giudizio allo stato degli atti (senza, peraltro, alcuna espressa riduzione premiale a seguito della condanna).

Per quel che concerne più direttamente l'imputazione, invece, il punto di diritto riguarda la configurabilità del furto tentato o di quello consumato nella condotta di chi, in un grande magazzino (o simili), si appropri, occultandola, della merce esposta ma venga intercettato dal personale prima di potersi allontanare dall'esercizio commerciale con la merce non pagata.

In casi come questo, la sentenza si esprime a favore della configurabilità del tentativo, affermando che, qualora i dipendenti dell'esercizio commerciale tengano sotto controllo l'agente, in modo tale da poterlo bloccare in ogni momento, non può dirsi che la cosa — anche se da questi occultata — sia stata definitivamente sottratta alla sfera di vigilanza e controllo della persona offesa e che, correlativamente, si sia consolidato in capo all'agente quell'impossessamento definitivo, che costituisce necessario presupposto per la consumazione del furto.

La posizione della giurisprudenza

La sentenza in commento fonda la propria statuizione di diritto su un precedente giurisprudenziale espressamente richiamato, precisamente su Cass. pen., sez. V, 19-03-1999, n. 3642, in *CED*, rv. 213315, secondo cui «*in tema di furto, fermo restando che il prelevamento della merce dai banchi di vendita dei grandi magazzini a sistema "self service" e l'allontanamento senza pagare realizzano il reato di furto, deve ritenersi che quando l'avente diritto o persona da lui incaricata sorvegli le fasi dell'azione furtiva, si da poterla inter-*

rompere in ogni momento, il delitto non è consumato neanche con l'occultamento della cosa sulla persona del colpevole. Ciò perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso» (fattispecie di furto in supermercato in cui il ladro era stato sorpreso prima della cassa mentre occultava una bottiglia sotto gli indumenti, qualificato dalla Suprema Corte quale tentativo di furto). La pronuncia di legittimità appena citata è commentata da MANCINI, *Il furto nei supermercati: la linea di confine tra tentativo e consumazione*, in *Cass. pen.*, 2000, 607.

La fattispecie del furto nei grandi magazzini (o simili) ha peraltro impegnato la giurisprudenza di legittimità anche più di recente.

Perfettamente nel solco della sentenza appena vista è Cass. pen., sez. IV, 04-04-2007, n. 27720, in *Guida al diritto*, 2007, fasc. 35, 85, secondo cui *«in tema di furto, fermo restando che il prelevamento della merce dai banchi di vendita dei grandi magazzini a sistema "self service" e l'allontanamento senza pagare realizzano il reato di furto, deve ritenersi che quando l'avente diritto o persona da lui incaricata sorvegli le fasi dell'azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento, il delitto non è consumato neanche con l'occultamento della cosa sulla persona del colpevole. Ciò perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso»* (fattispecie in cui è stato ritenuto il tentativo di furto giacché l'imputata, nell'atto dell'occultamento sulla sua persona di una telecamera esposta nell'esercizio commerciale, era stata costantemente seguita nei movimenti dal personale della vigilanza).

Anche Cass. pen., sez. V, 28-09-2005, n. 44011, in *CED*, rv. 232806, enuncia il medesimo principio di diritto, sia pure adottando un diverso punto di vista: *«costituisce furto consumato e non tentato il sottrarre merce dai banchi di esposizione di un grande magazzino ove si pratici il sistema del cosiddetto "self service" evitando il pagamento alla cassa. Il momento consumativo del reato, in tal caso, è ravvisabile all'atto dell'apprensione della merce, che si realizza certamente quando l'agente abbia superato la barriera delle casse senza pagare il prezzo, ma anche prima, allorché la merce venga dall'agente nascosta, sì da predisporre le condizioni per passare dalla cassa senza pagare; salvo che, in quest'ultima evenienza, l'avente diritto o persona da lui incaricata abbia sorvegliato tutte le fasi dell'azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento, ravvisan-*

dosi allora solo la fattispecie tentata» (fattispecie nella quale l'agente aveva indossato la maglia sottratta, coprendola col proprio giubbotto, ed aveva altresì asportato il congegno per la segnalazione elettronica del furto; cfr., altresì, Cass. pen., sez. IV, 19-02-2004, n. 7235, in *CED*, rv. 227347; Cass. pen., sez. II, 14-10-2003, n. 47086, in *Riv. pen.*, 2004, 407; tra le pronunce di merito, si veda anche Trib. Napoli, 27-09-2008, in *Guida dir.*, 2008, fasc. 46, 106).

Per una recente sentenza che contraddice il quadro appena esposto, cfr. però subito *infra*, in sede conclusiva.

Osservazioni conclusive

È opinione del tutto consolidata, in giurisprudenza, quella secondo cui il definitivo impossessamento della *res* demarchi, nel furto, il confine tra tentativo e consumazione.

L'assunto appare costantemente e generalmente affermato, specie con attenzione a casi concreti in cui, subito dopo l'effettivo impossessamento, eventi imprevedibili siano venuti a turbare il nuovo, ancorché illecito, godimento: «*in tema di furto, il reato può dirsi consumato nell'ipotesi in cui la cosa sia sottratta al possessore e l'agente se ne sia impossessato, anche per brevissimo tempo, sfuggendo alla cerchia di vigilanza di quest'ultimo; non rileva a tal fine il fatto che l'agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva, immediatamente dopo la sottrazione, per l'intervento del tutto aleatorio di un terzo estraneo alla sfera di vigilanza del possessore derubato»* (Cass. pen., sez. IV, 20-09-2002, n. 31461, in *CED*, rv. 222270); ed ancora: «*ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente. Ne consegue che risponde di furto consumato e non tentato colui che, introdottosi in un autoveicolo, si allontani sia pure per breve tempo, non rilevando che l'agente venga intercettato e bloccato da una pattuglia dei carabinieri occasionalmente incrociata»* (Cass. pen., sez. IV, 07-05-2004, n. 21757, in *CED*, rv. 229167).

Si tratta, quindi, di fare applicazione degli insegnamenti generali al caso specifico del furto al grande magazzino (o simili), per stabilire quando possa dirsi che la merce sia uscita "dalla sfera di vigilanza e di controllo dell'offeso".

Dalla giurisprudenza in materia, esposta al precedente paragrafo,

sembra desumersi l'indicazione di fondo, secondo cui il furto è consumato sin da subito, con l'apprensione e l'occultamento della cosa (sorretti, ovviamente, dalla *voluntas* di non pagarla), costituendo l'eventuale manomissione dei sistemi antitaccheggio una aggravante.

L'eccezione è data dall'ipotesi — peraltro non infrequente considerati i servizi di vigilanza di cui si sono ormai sistematicamente dotati tutti gli esercizi commerciali di medio-grandi dimensioni — in cui l'azione furtiva cada direttamente sotto gli occhi di un dipendente, che intervenga prima che l'agente si allontani definitivamente, impedendo così l'impossessamento definitivo.

Va, da ultimo, segnalato che in questo panorama apparentemente coerente una recente sentenza, da ultimo, sembra invece consapevolmente azzerare la portata della segnalata eccezione, ritenendo il ricorrere del furto consumato anche qualora la condotta dell'agente sia percepita e controllata da personale dipendente dell'esercizio commerciale: *«costituisce furto consumato e non tentato quello che si commette all'atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con della merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorveglianza»* (Cass. pen., sez. V, 09-06-2008, n. 23020, in *CED*, rv. 240493).

Stefano Marcolini

Avvocato, Professore Aggregato in Diritto Processuale Penale - Università dell'Insubria